Studio Di Meo & Partners

Di Meo Antonello
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Lattanzi Loredana
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Circolare n° 3/2014 - 11 Settembre 2014

"Credito d'imposta per gli investimenti in nuovi macchinari"
D.L. 91/2014 (c.d. decreto "competitività")

Gentile cliente,

ai titolari di reddito d'impresa (*ditte individuali, S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a., Cooperative, etc.*) che effettuano investimenti, dal **25 giugno 2014** al **30 giugno 2015**, in beni strumentali nuovi di costo unitario superiore a € 10.000,00, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è attribuito un credito d'imposta. Il calcolo dell'agevolazione fiscale prevede che l'importo del credito sia pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore (*si veda esempio nella pagina successiva*).

Il credito d'imposta si applica altresì alle imprese in attività da meno di 5 anni, alle imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del decreto (25 giugno 2014) e ai beni acquisiti in Leasing.

Sono, invece, esclusi i seguenti beni:

- Immobili, beni immateriali, nonché macchine e attrezzature inclusi in divisioni diverse dalla 28;
- Attrezzature medicali di diagnosi e cura (divisione 26);
- Strumenti di misurazione e bilance da laboratorio (divisione 26);
- Motori elettrici e generatori (divisione 27);
- Quadri elettrici (divisione 27);
- Apparecchiature elettriche per saldatura e brasatura (divisione 25);
- Batterie e accumulatori elettrici (divisione 27);
- Apparati per distribuzione e controllo dell'energia;
- Computer e componenti elettronici (divisione 26);
- Apparecchi per telecomunicazioni, attrezzature radiofoniche e televisive;
- Telefoni e telefax, modem, antifurti, antincendi (divisione 26);
- Autocarri, autobus e autoveicoli in genere (divisione 29);
- Strumenti di controllo ambientale.

E' possibile usufruire, a partire dal secondo periodo di imposta successivo alla data di effettuazione dell'investimento, del credito d'imposta in compensazione su F24 in tre quote annuali di pari importo

senza il limite di cui al co. 53 dell'art. 1 L. n. 244/07.

L'impresa decade dal beneficio quando:

- L'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;
- I beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art. 43 co. 1 d.P.R. n. 600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

Inoltre, è possibile cumulare al suddetto credito di imposta anche l'agevolazione della Legge Sabatini.

Lo studio.

ESEMPIO CALCOLO CREDITO D'IMPOSTA:

ANNO	**VALORE DELL'INVESTIMENTO NETTO**
2009	€ 900.000,00
2010	€ 350.000,00
2011	€ 1.500.000,00
2012	€ 750.000,00
2013	€ 800.000,00
2014 (anno di acquisto)	**€ 2.000.000,00**

Media escluso anno con valore più elevato (2011) =
(900.000,00 + 350.000,00 + 750.000,00 + 800.000,00) /4 = 2.800.000,00 / 4 = 700.000,00

Eccedenza 2014 rispetto alla media 2.000.000,00 – 700.000,00 = 1.300.000,00

Credito d'imposta: 1.300.000,00 * 15% = € 195.000,00

Via Salara, 20 - 66020 San Giovanni Teatino (CH) - tel 085/4465702 fax 085/4408553
Via Amicis, 69 - 67010 Marruci di Pizzoli (AQ) tel. 0862/762501
cell. 347/7372602 e-mail: info@studiodimeo.net